

**Adottato con delibera consiliare
del 29.09.1998**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

ART. 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio dei Geometri della Provincia di Udine sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza
di terzi, persone, gruppi ed imprese.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti se richieste da persone diverse dall'interessato:
 - a) documenti relativi ad accertamenti medico - legali di dipendenti;
 - b) documenti comunque relativi alla salute dei dipendenti;
 - c) documenti concernenti situazioni private di componenti organi collegiali del Consiglio del Collegio e dei relativi dipendenti (situazioni di carattere finanziario, economico, patrimoniale e familiare);
 - d) documenti attinenti a procedimenti penali a carico di componenti organi collegiali del Consiglio del Collegio, limitatamente alle notizie aventi carattere riservato;
 - e) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti;
 - f) documenti relativi allo svolgimento della funzione giurisdizionale del Consiglio del Collegio in possesso della struttura amministrativa del Consiglio;
 - g) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

- h) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- i) documenti riguardanti le attività del Consiglio dirette alla difesa della categoria dei geometri in sede giudiziale o extragiudiziale.

Art. 3

Documenti accessibili.

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate nell'art. 2, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 4

Modifiche del presente regolamento.

1. Con le medesime procedure relative alla approvazione del presente regolamento, il Consiglio dei Geometri procede alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi ivi compresa la fissazione di un termine di differimento dell'accesso.

Art. 5

Pubblicazione.

Il presente regolamento è portato a conoscenza, mediante lettera circolare a tutti gli iscritti.